

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. GRASSO Giuseppe - Presidente

Dott. MACCARONE Tiziana - Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide - Consigliere

Dott. PENTA Andrea - Consigliere Rel.

Dott. AMATO Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12218/2021 proposto da:

A.A. (omissis) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis),
come da procura allegata al ricorso;

ricorrente

contro

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis),
come da procura allegata al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, n. 345/2020
depositata il 20/10/2020 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/04/2026 dal Consigliere Andrea Penta;

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2775 del 5/10/2016, rigettava l'opposizione proposta dalla
A.A. (omissis) Srl (quale cessionaria di un ramo d'azienda) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale
di Taranto n. 671/2014, contenente ingiunzione di pagamento per la somma di Euro 63.500,00 a titolo
di canoni di locazione dovuti alla ricorrente (omissis) Srl.

Sull'impugnazione della A.A. (omissis) Srl, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
rigettava il gravame, affermando che:

a) "nel ricorso per decreto ingiuntivo è fatto ampio ed esplicito accenno alle condizioni tutte del contratto di cessione del 31/12/2013, posto dalla società ricorrente a fondamento della domanda di pagamento dei canoni di locazione da parte della società cessionaria-acquirente in ragione della responsabilità della stessa ex art. 2560 c.c.; il primo giudice, legittimamente interpretando le clausole dello stesso, ha ritenuto che deve ritenersi derogata da detto contratto, là dove è concordato che la cessione non comprende tutti i debiti aziendali, che restano a carico della società venditrice, la quale si obbliga a rifondere la società acquirente degli importi che questa fosse tenuta a pagare ai creditori ai sensi dell'art. 2560 c.c., così prevedendo un accollo dei debiti precedenti il trasferimento senza alcuna subordinazione a condizioni e limitazioni e pertanto a prescindere dal loro riscontro nelle scritture contabili, posto che l'art. 2560 si riferisce non solo ai debiti di cui al secondo comma ma pure a quelli indicati nel primo comma, antecedenti alla cessione, che restano a carico dell'alienante se non è intervenuto il consenso dei creditori alla sua liberazione";

b) "Poi, oltre l'argomentare del primo giudice circa la portata della clausola pattizia di cui innanzi, di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell'opposizione, e a prescindere dalla necessità della domanda di accertamento della simulazione del trasferimento di parte dell'azienda, è agevolmente individuabile nella documentazione prodotta dalla società creditrice un'inevitabile commistione tra la cedente e la cessionaria, di cui è sintomatica la coincidenza nella medesima persona di B.B. del socio di maggioranza della A.A. (98%) e della (omissis) (95 %), da cui discende la conoscenza della situazione debitoria della cedente-venditrice da parte della cessionaria acquirente, com'è del resto dimostrato dal bilancio della prima del 2012 approvato nel 2014, ove fra i debiti risulta indicato quello per i canoni di locazione, per cui è causa. Tale commistione, anche in relazione all'oggetto dell'attività delle due società, che è identico, come si evince dalle visure agli atti, induce a dubitare della ventilata autonomia della A.A. rispetto alla (omissis) anche alla luce della richiamata (dall'appellante) precedente, di pochi mesi rispetto a quella in esame, cessione della stessa attività dalla A.A. alla (omissis) ";

c) "resta assorbita in tale interpretazione del contratto (prevedente tout court, secondo la corte di merito, la responsabilità cumulativa dell'acquirente per tutti debiti della cedente, antecedenti alla cessione) la questione dell'autonomia e dell'autosufficienza dell'azienda ceduta, a nulla rilevando se oggetto della cessione sia stata una parte della stessa, posto che, come rilevato innanzi, l'accollo di tutti i debiti nel senso sopra illustrato è stato previsto tout court in assenza di condizioni e limitazioni".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A.A. (omissis) Srl sulla base di due motivi. La (omissis) Srl ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1369 c.c., in tema di interpretazione contrattuale, per aver la sentenza impugnata dedotto dalla clausola pattizia contenuta nel contratto di cessione di ramo di azienda dalla (omissis) Srl in favore della A.A. (omissis) Srl del 31/12/2013 (clausola avente il seguente tenore letterale: "la cessione comprende l'avviamento e le attrezzature, escludendosi invece espressamente tutti i crediti e debiti aziendali che restano a favore e a carico della società venditrice che si obbliga a rifondere la società acquirente degli importi che quest'ultima fosse tenuta a pagare a creditori ai sensi dell'art. 2560 del

Codice Civile") l'esistenza di un patto di acollo tout court da parte sua di tutti i debiti aziendali precedenti il trasferimento di azienda, senza alcuna subordinazione a condizioni e limitazioni, a prescindere dal riscontro del debito nelle scritture contabili e dalla questione circa l'autonomia ed autosufficienza dell'azienda cessionaria.

Il motivo è fondato.

È opportuno preliminarmente evidenziare che la Corte d'Appello, dopo aver analizzato la questione della interpretazione della clausola contenuto nel contratto di cessione di ramo d'azienda, ha affermato che "Poi, oltre l'argomentare del primo giudice circa la portata della clausola pattizia di cui innanzi, di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell'opposizione, e a prescindere dalla necessità della domanda di accertamento della simulazione del trasferimento di parte dell'azienda, è agevolmente individuabile nella documentazione prodotta dalla società creditrice un'innegabile commistione tra la cedente e la cessionaria, di cui è sintomatica la coincidenza nella medesima persona di B.B. del socio di maggioranza della A.A. (98%) e della (omissis) (95 %), da cui discende la conoscenza della situazione debitoria della cedente-venditrice da parte della cessionaria acquirente, com'è del resto dimostrato dal bilancio della prima del 2012 approvato nel 2014, ove fra i debiti risulta indicato quello per i canoni di locazione, per cui è causa. Tale commistione, anche in relazione all'oggetto dell'attività delle due società, che è identico, come si evince dalle visure agli atti, induce a dubitare della ventilata autonomia della A.A. rispetto alla (omissis) anche alla luce della richiamata (dall'appellante) precedente, di pochi mesi rispetto a quella in esame, cessione della stessa attività dalla A.A. alla (omissis) ."

Ebbene, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26450 del 13/09/2023, in una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29071 del 11/11/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25393 del 16/09/2025).

Tuttavia, dopo aver formulato le riportate considerazioni, la stessa Corte territoriale ha, in fine, chiosato: "In ogni caso, come rilevato innanzi, la portata della clausola contrattuale sopra esaminata, prevedente tout court la responsabilità cumulativa dell'acquirente per tutti debiti della cedente, antecedenti alla cessione, è di per sé ragione sufficiente a costituire la motivazione della decisione di rigetto dell'opposizione.", sicché la questione concernente la mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario è rimasta assorbita in quella precedentemente analizzata e l'affermazione in precedenza riportata è rimasta al rango di un mero obiter dictum.

Ciò debitamente premesso, è opportuno preliminarmente evidenziare che la questione dell'interpretazione congrua delle clausole negoziali, in connessione con una corretta applicazione dell'art. 2560 c.c., è stata posta proprio dalla società opposta (omissis) Srl la quale, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a d.i., contestando che con la scrittura privata del 31.12.2013 A.A. (omissis) avesse accollato su di sé tutti i debiti a carico della (omissis) Srl, asseriva testualmente: "la cessione di ramo di azienda, ubicato in Taranto, alla via (Omissis), da parte della (omissis) Srl alla A.A.

(omissis) Srl rientra perfettamente in quanto previsto dall'art. 2560 cc, 2 comma, nel quale si legge che nel trasferimento di azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori" (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione).

A fronte di ciò, la A.A. (omissis) Srl, con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, ha dedotto che "... deve concludersi che quest'ultima" (ovvero la (omissis) Srl) "non ha dato la prova della conoscibilità del proprio credito, quale debito indicato nelle scritture contabili della cedente il ramo di azienda. Tale prova manca perché non sono stati prodotti i libri contabili, ma si è fatto solo riferimento sommario a una posta di bilancio ove genericamente sono indicati debiti scaduti verso terzi." (cfr. pag. 14 del ricorso).

Sulla base di tali deduzioni, il Giudice di prime cure così argomentava: "Pertanto, alla stregua di quanto pattuito, deve ritenersi che vi sia stata la precisa volontà delle parti di derogare alla disposizione richiamata, posto che esse hanno previsto l'assunzione dei debiti senza alcun riferimento alle risultanze dei libri contabili, come peraltro può desumersi dalle circostanze che a) la norma dell'art. 2560, secondo comma, c.c., comporta un onere a carico degli acquirenti ex lege, anche se le parti non lo stabiliscono espressamente; b) pertanto, la previsione negoziale di un accollo dei debiti precedenti, senza alcuna subordinazione a condizioni o altre limitazioni, evidenzia che le parti si sono volute discostare dalla disciplina ordinaria, con la precisa intenzione di prescindere dal riscontro delle risultanze di libri contabili" (cfr. pag. 15 del ricorso).

La A.A. (omissis) Srl, con l'atto di appello, ha, infine, sostenuto che "la domanda dell'ingiungente (OMISSIS) Srl non è fondata sull'esistenza di un vincolo pattizio tra le parti, bensì sul presupposto normativo dell'applicabilità alla fattispecie, dell'art. 2560 c.c., ricostruendo la difesa della società opposta e creditrice la propria domanda sul presupposto che la cessione ramo d'azienda celasse la cessione dell'azienda nella sua unitarietà.", aggiungendo che "il giudice di prime cure, applicando l'art. 2560 ... tout court ha del tutto omesso la decisione in ordine all'autonomia ed autosufficienza del ramo d'azienda ceduto con la scrittura privata del 31.12.2013." (cfr. pag. 16 del ricorso).

Ne deriva che la questione sottesa al primo motivo non presenta novità, ma era stata posta a fondamento della pretesa creditoria sin dalla fase monitoria, e che destituito di fondamento è, per l'effetto, il rilievo, formulato dalla Corte territoriale, a tenore del quale "Secondo quanto condivisibilmente osserva il Tribunale, l'opponente non ha contestato la possibilità di una tale interpretazione della clausola contrattuale de qua, da ritenersi naturale conseguenza dell'espressa indicazione nel ricorso per d.i. di detto contratto come fonte dell'obbligo, sia pure relazionato all'art. 2560 c.c. genericamente richiamato. Peraltro l'appellante in questa sede di gravame neppure contesta la correttezza dell'interpretazione, effettuata dal primo giudice, in quanto si lamenta solo del fatto che la stessa esuli dalla domanda della ricorrente - opposta, così viziando la decisione di ultrapetizione."

Ciò posto, in tema di cessione di azienda, l'art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all'azienda ceduta vengano assunti dall'acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo; il comma 2 dello stesso articolo pone, invece, una responsabilità ex lege a carico dell'acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è, di regola, legata

all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde (Cass., Sez., Sentenza n. 14020 del 26/05/2025).

La compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14020 del 26/05/2025).

L'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è, infatti, elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4726 del 03/04/2002; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22831 del 10/11/2010).

Ciò in quanto il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8363 del 20/06/2000).

A tal riguardo, è opportuno ricordare che la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20153 del 03/10/2011).

Orbene, sulla base di una semplice interpretazione letterale della clausola negoziale contenuta nel contratto di cessione di ramo d'azienda intercorso tra la (omissis) Srl e la A.A. (omissis) Srl in data 31/12/2013 ("La cessione comprende l'avviamento e le attrezzature, escludendosi invece espressamente tutti i crediti e debiti aziendali che restano a favore e a carico della società venditrice che si obbliga a rifondere la società acquirente degli importi che quest'ultima fosse tenuta a pagare a creditori ai sensi dell'art. 2560 del Codice Civile"), l'alienante si è accollata, nei rapporti interni (in attuazione, peraltro, del primo comma dell'art. 2560 c.c.), i debiti maturati prima della cessione, impegnandosi a rimborsare l'acquirente (che, per l'effetto, avrebbe potuto agire in regresso nei suoi confronti) di ciò che avrebbe eventuale corrisposto ai creditori aziendali sulla base del secondo comma dell'art. 2560 c.c.

Ciò non esclude che, come detto, perché sorgesse, nei rapporti esterni, la responsabilità di tipo solidale in capo all'acquirente (la quale realizza un'ipotesi di accollo cumulativo ex lege), fosse necessario che i debiti aziendali pregressi risultassero iscritti nelle scritture contabili obbligatorie.

La disposizione di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di

consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23828 del 21/12/2012).

Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22418 del 26/09/2017).

In quest'ottica, si rivela errata, al di là della formulazione per certi versi confusionaria della motivazione, la lettura fornita dalla Corte d'Appello (sulla falsariga di quanto già in precedenza aveva fatto il giudice di prime cure), secondo cui "Rilevato che nel ricorso per decreto ingiuntivo è fatto ampio ed esplicito accenno alle condizioni tutte del contratto di cessione del 31/12/2013, posto dalla società ricorrente a fondamento della domanda di pagamento dei canoni di locazione da parte della società cessionaria-acquirente in ragione della responsabilità della stessa ex art. 2560 c.c. il primo giudice, legittimamente interpretando le clausole dello stesso, ha ritenuto che deve ritenersi derogata da detto contratto, là dove è concordato che la cessione non comprende tutti i debiti aziendali, che restano a carico della società venditrice, la quale si obbliga a rifondere la società acquirente degli importi che questa fosse tenuta a pagare ai creditori ai sensi dell'art. 2560 c.c., così prevedendo un accollo dei debiti precedenti il trasferimento senza alcuna subordinazione a condizioni e limitazioni e pertanto a prescindere dal loro riscontro nelle scritture contabili, posto che l'art. 2560 si riferisce non solo ai debiti di cui al secondo comma ma pure a quelli indicati nel primo comma, antecedenti alla cessione, che restano a carico dell'alienante se non è intervenuto il consenso dei creditori alla sua liberazione."

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2560 c.c., in combinazione con gli artt. 2555 c.c., 12 e 14 delle preleggi e 1372 c.c., per aver la Corte d'Appello errato, a suo dire, nel ritenere la A.A. (omissis) Srl, acquirente del ramo di azienda ceduto, responsabile, in solido con la società cedente, di tutti i debiti aziendali antecedenti il trasferimento dell'azienda e relativi all'intera azienda, e non già ed esclusivamente di quei debiti aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori e relativi e/o inerenti al ramo di azienda oggetto di cessione in suo favore.

Il motivo è fondato.

Sulla doglianza in esame la Corte d'Appello si è così pronunciata: "(...) resta assorbita in tale interpretazione del contratto (prevedente tout court, secondo la corte di merito, la responsabilità cumulativa dell'acquirente per tutti debiti della cedente, antecedenti alla cessione) la questione dell'autonomia e dell'autosufficienza dell'azienda ceduta, a nulla rilevando se oggetto della cessione sia stata una parte della stessa, posto che, come rilevato innanzi, l'accollo di tutti i debiti nel senso sopra illustrato è stato previsto tout court in assenza di condizioni e limitazioni."

Per quanto evidenziato nell'analizzare il primo motivo, tuttavia, la lettura fornita dalla Corte territoriale della clausola contrattuale è errata, perché, sulla base del suo tenore letterale, le parti hanno inteso non porre a carico dell'acquirente i debiti aziendali a prescindere dall'iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie, ma prevedere, nei rapporti interni, l'obbligo, a carico della cedente, di rimborsare alla cessionaria gli eventuali debiti pregressi da quest'ultima soddisfatti.

Orbene, in caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 c.c., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13319 del 30/06/2015).

Occorrerà, dunque, verificare se il debito locatizio oggetto di causa fosse, o meno, inerente al ramo d'azienda ceduto, fermo restando che il cessionario è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11678 del 11/04/2022).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.